Atto n. Anno 2019

A.P.E.S. S.C.P.A

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE

ACCORDO QUADRO

DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016

(CIG:)

TRA

L'anno duemiladicionnove il giorno del mese di
in Pisa, via E. Fermi, n. 4, presso la sede
dell'Azienda Pisana Edilizia Sociale C.F./P.I.
01699440507, che di seguito per brevità sarà
denominata A.P.E.S sono presenti i sig.ri:
1) Luca Paoletti nato a Pisa 21/10/1962, domiciliato
per la carica presso la società di cui sopra, il quale
dichiara di intervenire, come interviene e stipula,
non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e
Legale Rappresentante della predetta società;
2)nato ae (C.F)e
residente, in qualità di amministratore
dell'impresa (C.F), iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di al numero di repertorio
economico amministrativo ed avente sede legale

.....

Premesso Che

in datal'amministratore unico di Apes con atto
n ha approvato l'indizione una gara di appalto
da svolgersi mediante procedura di cui all'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un operatore
economico al quale affidare i lavori di manutenzione
ordinaria, pronto intervento e manutenzione
straordinaria urgente da eseguire negli edifici di
proprietà dei Comuni ed in gestione ad APES, compresa
la manutenzione e conduzione degli impianti autoclave,
impianti elettrogeni, pompe di sollevamento, impianti
di depurazione ove presenti, nella Zona
comprendente i comuni di, con importo a
base d'asta pari a €
CONSIDERATO che in data con lettera prot. n.
in premessa;
Che in datae in datcome risulta dai
relativi verbali n si è svolta la procedura
di gara ed è risultata aggiudicataria della stessa
l'impresa, con il ribasso del%
sull'importo a base d'asta.

Considerato che l'impresa possiede i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente Accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) OGGETTO E CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO

dell'accordo, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi, ovvero moduli d'ordine da intendersi vincolanti dal momento del ricevimento da parte

dell'affidatario e con i quali viene data effettiva presente accordo. Ιl esecuzione al contratto applicativo di cui sopra, firmato dal dall'impresa, costituirà il singolo contratto di appalto all'interno del presente accordo. Il contratto applicativo conterrà l'elenco dei lavori, l'importo e la località in cui eseguirli, mentre per le modalità esecuzione, la tempistica e le modalità di pagamento si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale relativo al presente Accordo.

I lavori dovranno essere eseguiti in una qualunque delle località indicate nel capitolato indipendentemente dall'importo della prestazione.

Il presente atto vincola ciascuna delle parti ad applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni del presente accordo, fermo restando che in assenza dei contratti applicativi nessun obbligo è posto a carico della Stazione appaltante.

Con il presente atto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ART. 3) ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati agli atti di Apes:

- a) Offerta tecnica ed economica presentata dell'impresa;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) POS redatto dall'impresa esecutrice e conservato presso l'ufficio D.L.
- d) Manuale CRM;

Fanno inoltre parte integrante del presente Accordo:

- Il D.Lgs. 50/2016.
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore.
- tutte le integrazioni al piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed al POS che si rendano necessarie nel corso di esecuzione del presente contratto.

ART. 4) CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria a garanzia degli obblighi nascenti con il presente Accordo ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante presentazione di garanzia fideiussoriarilasciata dadell'importo € L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori come previsto all'art. 8 del capitolato. Tale polizza è stata rilasciata da

ART. 5) LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

.....

I pagamenti a favore dell'Impresa degli acconti per lavori per l'esecuzione del presente accordo verranno disposti dall'ufficio della Direzione dei lavori (D.L.) secondo l'art 19 del Capitolato speciale

ART. 6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente:

a) a far accedere i dipendenti incaricati dall'A.P.E.S, in qualunque momento nel luogo di esecuzione dei lavori di manutenzione, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'A.P.E.S. potrà prendere immediato possesso dei lavori e procedere all'inventario della consistenza degli stessi, inviando all'Appaltatore preavviso dell'inizio delle relative operazioni, anche a mezzo telegramma, con anticipo di almeno 24 ore;

- a) a comunicare all'A.P.E.S, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il nominativo
- del responsabile della sicurezza, ove ne ricorrano le condizioni ed all'integrale rispetto dello stesso;
- b) alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia:
- di assicurazioni e di impiego della mano d'opera in genere;
- di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte nella misura del venti per cento che

costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dalla Stazione appaltante, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo Nazionale del settore, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

ART. 7) SUBAPPALTI

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto dovrà indicare l'importo degli oneri per la sicurezza che saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso; resta inteso che l'appaltatore

deve applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di indicare nel contratto di subappalto l'analisi dei prezzi delle lavorazioni subappaltate con espresso riferimento agli articoli dell'elenco prezzi e/o lista delle lavorazioni. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia. L'appaltatore è inoltre verifica dell'idoneità alla tecnico tenuto professionale del subappaltatore nel rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 nonché dell'allegato XVII al suddetto decreto. Per quanto non espressamente presente articolo si previsto dal rinvia alla normativa vigente in materia di subappalto.

ART. 8) PENALE

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione appaltante, o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero

alla sospensione del pagamento del saldo se il termine per l'ultimazione dei lavori è scaduto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato se gli obblighi predetti sono stati integralmente compiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né la stessa ha titolo per ottenere il risarcimento di danni.

Per le ulteriori penali e non conformità si rimanda a quanto indicato nel capitolato Specile di appalto - Parte generale

ART. 9) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del presente atto, scaduti i quali l'accordo si intende cessato indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo previsto all'art. 2.

Nel caso di applicazione della penale indicata nel capitolato speciale di accordo, questa sarà applicata decurtando l'ammontare dell'ultima rata in conto o dalla rata di saldo. Se l'ammontare della penale

risulterà superiore a quello della rata di saldo, l'Azienda potrà avvalersi della cauzione. Resta inteso che l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dal d.lgs. 163/2006.

ART. 9 BIS) CONSEGNA DEI LAVORI

La sottoscrizione di ogni contratto applicativo equivale a consegna del lavoro e da tale data decorrono i termini per l'ultimazione, sempre che in tale contratto non siano riportati termini diversi.

Una volta ricevuto il contratto applicativo a mezzo pec, fax, CRM, O consegnato a mano, l'impresa dovrà restituirlo firmato entro e non oltre tre giorni, pena la decadenza dalla possibilità di eseguire il lavoro medesimo. In tal caso Apes potrà assegnare la singola prestazione ad altra impresa.

ART. 10) RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

 di APES, finché non sarà stata alla stessa comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11) CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del credito derivante dal presente contratto di appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 117 del D.lgs. 163/2006.

ART. 12) INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

Il legale rappresentate dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) come riportata nella lettera di invito

ART. 13) AGEVOLAZIONI FISCALI

Essendo il presente contratto soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 Tabella A parte III art. 127 quatordecies ne è chiesta la registrazione in misura fissa come previsto all'art. 5 del DP 131/1986.

ART. 14) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, corrispettivi per le procedure di gara, registrazione, copie etc. sono a carico dell'impresa appaltatrice che accetta di sostenerle senza possibilità di rivalsa.

ART. 15) GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Apes Scpa il Codice Etico, come documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Apes avvalersi di fornitori, appaltatori e subappaltatori che svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico ed il relativo addendum è consultabile sul sito internet http://www.apespisa.it - AMMINSITRAZIONE TRASPARENTE.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, tra i quali si richiamano in particolare quelli indicati al capitolo 2 "Sistemi di condotta" ed al capitolo 3 "Sistema di attuazione e di controllo" è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la

risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art.

1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Apes Scpa in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di un fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Apes Scpa che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

ART. 16) L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro si impegna al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integraz. con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni

sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

l'Accordo Considerato che di che trattasi finalizzato a garantire la manutenzione straordinaria degli alloggi da assegnare ai nuclei familiari presenti nelle graduatorie comunali, onde evitare ulteriori problematiche all'utenza che già versa in un forte disagio sociale e abitativo, il presente contratto è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 e viene stipulato avendo acquisito la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa, dell'assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del sopra richiamato D.Lgs. 159/2011.

Qualora pervenga, dopo la stipula e durante l'esecuzione dei lavori, una comunicazione antimafia positiva, il presente contratto si intende risolto di diritto secondo quanto previsto all'art. 92 c. 3. In tal caso l'impresa sarà soggetta alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

ART. 17) NORME FINALI

Le condizioni previste nel presente Accordo restano ferme fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale.

Il presente contratto scritto su pagine sedici e redatto in doppio originale, è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA - SIG.
L'AMMINISTRATORE UNICO DI APES - DOTT. LUCA PAOLETTI